



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 298	di data 29/07/22

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'INIZIATIVA "MAGNETICA ESTATE " DAL 20.06.2022 AL 02.09.2022. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.137,00).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visto il Documento Unico di Programmazione 2022–2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 che prevede come obiettivo strategico quello di costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità e come obiettivo operativo quello di supportare le famiglie con bambini e favorire la conciliazione famiglia-lavoro anche rafforzando il rapporto con le scuole;

premesso che il Servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento concede contributi ai sensi del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzione ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati per attività socio-assistenziali;

vista la domanda di data 19.05.2022, con la quale la legale rappresentante di Arianna Società Cooperativa Sociale, ha chiesto l'assegnazione di un contributo straordinario a parziale copertura delle spese per l'iniziativa denominata "Magnetica Estate" prevista dal 20 giugno al 2 settembre 2022;

rilevato che con nostra nota del 24.05.2022, protocollo numero 145665, è stato comunicato all'associazione che, a causa di mancanza di disponibilità di fondi, l'assegnazione del contributo per l'iniziativa sopracitata è sospesa in attesa che la variazione di bilancio di assestamento diventi esecutiva e che di conseguenza il termine del procedimento rimane sospeso dal ricevimento della nota sopracitata fino ad esecutività dell'atto sopra citato;

dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 172 di data 11.07.2022 la variazione di bilancio di assestamento è diventata esecutiva;

considerato che tale iniziativa consiste in una colonia estiva per minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, italiani e stranieri, principalmente residenti nel quartiere dei Solteri e si svolge presso il Giocastudio Solteri Magnete gestito dalla stessa cooperativa;

considerato che Arianna Società Cooperativa Sociale, in base al proprio statuto, può gestire centri socio – culturali ed educativi a tempo pieno, parziale e saltuario quali a titolo esemplificativo materne estive, servizi di colonia, centri di aggregazione rivolti soprattutto a soggetti in età evolutiva;

preso atto che l'attività estiva sopra descritta si svolge presso il Giocastudio

pagina 1/4

Solteri Magnete gestito dalla stessa;

dato atto che l'iniziativa "Magnetica Estate!" ha come finalità quella di recuperare le dimensioni dell'aggregazione, della socialità e dello svago che l'emergenza sanitaria ha sospeso per buona parte dello scorso anno limitando le occasioni di incontro con gli amici e portando di conseguenza all'indebolimento di alcune abilità, dalla linguistica alla relazionale, dalla motoria a quella di stare nei tempi del gruppo;

rilevato che gli obiettivi che si pone tale iniziativa sono quelli di garantire continuità alle attività e ai progetti del GiocaStudiamo anche durante l'estate, di offrire un aiuto e un sostegno a tutte le famiglie che in estate hanno bisogno di maggior copertura dei figli lasciati liberi dagli impegni scolastici, di proporre ai bambini un ricco panorama di attività per vivere, anche in città, un'estate piacevole e spensierata, di offrire un supporto scolastico anche durante le vacanze per consolidare le competenze raggiunte e di contribuire a riqualificare e abbellire l'area dove è presente il centro;

preso atto che un numero considerevole di bambini partecipanti alle attività estive provengono da contesti economicamente fragili e deboli sul piano delle relazioni e della conoscenza del territorio e che nel caso di bambini stranieri questa situazione è ulteriormente aggravata da un utilizzo limitato della lingua italiana con conseguente indebolimento nella comprensione e nella dimestichezza con l'italiano;

considerato che tale iniziativa può avere un impatto positivo sul quartiere dei Solteri e in particolare sulla zona del Magnete in termini di creazione di occasioni di scambio, socialità, animazione da cui possono derivare effetti positivi di tutela e cura dei beni materiali e immateriali che sono espressione della zona, dall'abbellimento urbano al miglioramento delle dinamiche relazionali e sociali, di accoglienza e inclusione;

rilevato che tale iniziativa nel suo complesso si caratterizza per uno spiccato interesse pubblico e sociale e prevede modalità e strategie di azione pienamente corrispondenti agli orientamenti dell'Amministrazione comunale;

ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 6, comma 2, del citato Regolamento e ritenuto pertanto di intervenire in termini economici con l'erogazione di un contributo a parziale copertura della spesa per la realizzazione della iniziativa sopracitata;

visto il bilancio di previsione dell'iniziativa nel quale è evidenziato un costo complessivo di euro 17.637,00 di cui euro 11.217,00 per il costo del personale (prime due voci del bilancio di previsione), euro 30,00 per spese telefoniche, euro 3.000,00 per acquisto materiale vario, euro 300,00 per acquisto presidi di sicurezza e prodotti di pulizia, euro 600,00 per spese di assicurazione e euro 2.490,00 per spese di affitto sala, a fronte di entrate complessive per euro 4.500,00 derivanti dalle quote iscrizioni delle famiglie per un disavanzo presunto di euro 13.137,00;

preso atto che la Giunta comunale con propria deliberazione numero 165 di data 04.07.2022, considerato l'alto valore dell'iniziativa sopra esposta, ed in linea con quanto previsto dall'allegato numero 4 lettera B) della propria deliberazione n. 434 di data 20.12.2010 che prevede che per i progetti che si presentano in forte sintonia con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale e ritenuti prioritari dalla Giunta comunale, si potranno definire incrementi sia della percentuale di spesa ammessa che della percentuale di contributo ed in sintonia con quanto proposto dal Servizio competente, ha espresso parere favorevole sia in merito alla deroga ai criteri riguardanti l'ammissibilità delle spese per compensi e rimborsi spese a collaboratori a qualunque titolo sostenute e delle spese per l'affitto delle sale ammettendo per intero sia la spesa complessiva riguardante il costo del personale pari a euro 11.217,00 derivante dalla somma delle prime due voci del bilancio di previsione che la spesa riguardante l'affitto della sala pari a euro 2.490,00 esposte nel bilancio di previsione presentato da Arianna Società Cooperativa Sociale;

preso atto altresì che, nelle stessa seduta la Giunta comunale, in considerazione dell'alto valore dell'iniziativa, ha espresso parere favorevole al superamento del tetto massimo di spesa ammissibile previsto per la concessione di contributi per singole iniziative pari a euro 13.000,00, previsto nell'allegato 4 lettera A della propria deliberazione numero 434 di data 20.12.2010, ammettendo l'intera spesa esposta nel bilancio di previsione relativo alla richiesta di

finanziamento straordinario presentata da Arianna Società Cooperativa Sociale, per una spesa ammissibile pari a euro 17.637,00;

preso atto che la Giunta comunale ha considerato l'alto valore dell'iniziativa il punteggio assegnato, come risulta da verbale di data 20.07.2022, risulta pari a 80 che applicato in percentuale sulla spesa ritenuta ammissibile pari a euro 17.637,00 comporta un contributo di euro 14.109,60;

considerato che tale contributo di euro 14.109,60 risulta essere superiore al disavanzo esposto nel bilancio di previsione pari a euro 13.137,00, si rende necessario portare il contributo al disavanzo così come previsto dalla deliberazione della Giunta comunale numero 434 del 20.12.2010 così come modificata dalla deliberazione della Giunta comunale numero 282 del 15.10.2012;

ritenuto pertanto di assegnare, per le motivazioni sopracitate, un contributo di euro 13.137,00 a sostegno dell'iniziativa;

atteso che a fronte del suddetto contributo si rende necessario rideterminare la spesa ammessa in euro 16.421,25 anziché 17.637,00;

rilevato che la spesa di euro 13.137,00 trova copertura al capitolo al capitolo 00511 - interventi per l'infanzia e minori: trasferimenti ad associazioni – attività ordinaria);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati per attività socio-assistenziali approvato e da ultimo modificato con

- deliberazioni consiliari 10.09.1996 n. 116 e 07.11.2000 n. 140;
- la deliberazione della Giunta comunale numero 434 del 20.12.2010 così come modificata dalla deliberazione della Giunta comunale numero 282 del 15.10.2012 con la quale sono stati definiti i criteri per la concessione di contributi;
 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 – 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
 visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di assegnare, per le motivazioni citate in premessa, a Arianna Società Cooperativa Sociale con sede in via San Francesco d'Assisi 10, a Trento, un contributo di euro 13.137,00, pari al disavanzo esposto nel bilancio di previsione dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese preventivate per l'iniziativa in oggetto a fronte di una spesa ammessa pari ad euro 16.421,25;
2. di impegnare la somma di euro 13.137,00 e di imputare la spesa al capitolo 00511 - interventi per l'infanzia e minori: trasferimenti ad associazioni – attività ordinaria con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2022;
4. di liquidare tale contributo, ad esecutività del presente provvedimento, secondo le modalità di cui all'art. 13 - comma 4 - letta. a.2) del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati per attività socio-assistenziali;
5. di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 29/07/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 298

di data 29/07/22

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'INIZIATIVA "MAGNETICA ESTATE " DAL 20.06.2022 AL 02.09.2022. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.137,00).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2022	12011.04.00511	U.1.04.04.01.001	1504			13.137,00	"	107354 (9640866)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 8 agosto 2022